CONFCOOPERATIVE
Lazio Nord

Viterbo lì 18 novembre 2026

Prot. n. 130

Oggetto: INAIL - PREMIO SPECIALE UNITARIO PER COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI FAVOREVOLI ALLE COOPERATIVE

Alle cooperative aderenti alla Confcooperative Lazio Nord
LORO INDIRIZZI

Gentilissimi,
Segnaliamo alcuni orientamenti giurisprudenziali, ormai consolidati, che hanno aperto scenari favorevoli per le cooperative di facchinaggio rispetto a quanto richiesto loro in passato dall'INAIL fino al 2022 in merito al premio assicurativo. La questione concerne i periodi anteriori al 1° gennaio 2023, data dalla quale non è risultato più applicabile per queste realtà il premio speciale unitario.

In particolare, dopo una fase altalenante nei giudizi di merito, recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno accolto diversi ricorsi di cooperative che si sono opposte alle indicazioni fornite dall'INAIL nel 2012 per un calcolo del premio speciale unitario per il facchinaggio non più in misura fissa per ciascun socio occupato, come previsto in origine dal D.M. 15 luglio 1987, ma rapportato alla retribuzione effettiva considerata la fine del sistema convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali ex decreto legislativo n. 423/2001 (tra le altre, si vedano le seguenti pronunce della Sez. Lavoro: Cass. n. 16905/2024, Cass. n. 23394/2024, Cass. n. 30292/2024, Cass. n. 32222/2024, Cass. n. 32295/2024, Cass. n. 32263/2024, Cass. n. 32569/2024, Cass. n. 5095/2025).

Si ricorderà che le indicazioni INAIL comportavano richieste di integrazione per i premi versati a decorrere dal I° trimestre 2007 sulla base del (discutibile) presupposto che l'art. 3 del Dlgs. n. 423/2001 per cui dal 1° gennaio 2007 l'imponibile contributivo INPS per i soci di cooperativa ex D.P.R. n. 602/1970 è da ricondurre alle regole ordinarie previste per l generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero al salario di fatto (art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989), avesse inciso anche sul premio speciale unitario INAIL.

Tale orientamento è stato in seguito corretto dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la disciplina del premio speciale unitario poteva essere modificata esclusivamente con apposito decreto ministeriale su delibera INAIL, secondo il procedimento dell'art. 42 del D.P.R. n. 1124/1965 e che, pertanto, essa risultava insensibile alla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 423/2001, traslabile sul fronte assicurativo solo rispetto alla base imponibile di un premio ordinario e non speciale come è stato quello delle cooperative di facchinaggio fino a tutto il 2022.

E' evidente come si venga a delineare una situazione giurisprudenziale positiva per le cooperative del settore con possibilità di ottenere indietro le differenze dei premi assicurativi versate in questi anni all'Inail che, secondo la dottrina prevalente, rientrerebbero nella definizione di indebito oggettivo per il quale è applicabile il termine prescrizionale decennale (art. 2946 c.c.) decorrente da ciascun pagamento non dovuto: se le integrazioni versate nei primi anni in cui l'INAIL avanzò tali richieste per i periodi dal 2007 risultano pertanto di norma prescritte, fatti salvi eventuali atti interruttivi, le differenze nei versamenti dell'ultimo decennio dovrebbero essere in larga parte ancora ripetibili.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, invitiamo le strutture a valutare le opportune azioni informative nei confronti e a tutela delle cooperative associate rientranti nella fattispecie, anche in ordine alla predisposizione delle azioni prioritarie necessarie all'interruzione del termine prescrizionale, utili alla definizione successiva delle istanze in sede amministrativa o, se del caso, giudiziale.

Un cordiale saluto.

IL PRESIDENTE
(Bruna Rossi)